

NOTA IN MERITO ALLA CIRCOLARE 36/2013 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Lo scorso 6 settembre, il Ministero del Lavoro ha rubricato una Circolare, la 36/2013, riguardante le modifiche al DURC apportate con la legge 98/2013 di conversione del DL 69/2013 (Decreto del "FARE").

La predetta Circolare, che affronta le disposizioni di cui all'art. 31 della legge 98/2013 riguardanti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), purtroppo, non ha avuto una divulgazione come, invece, meritava e merita. Al contrario di quanto sopra, riteniamo importante tale Circolare, così come ritenemmo importante quella dell'Agenzia dell'Entrate (Circolare 2/E del 1° marzo 2013) in quanto, sono due Atti Amministrativi finalizzati a chiarire degli aspetti in materia di appalti pubblici, resi molti complicati da una gran mole di provvedimenti di legge le quali, hanno finito di creare un ginepraio di complicazioni per le Committenti e gli operatori economici onesti. Per questi motivi, riteniamo importante la Circolare di cui trattasi e utile che tutte/i Compagne/i la conoscano anche ai fini del lavoro che svolgono a tutela dei diritti dei lavoratori.

L'importanza della Circolare 36/2013, discende dal fatto che una fonte autorevole quale il Ministero interessato, chiarisce alcuni aspetti che le leggi in materia di subappalto e regolarità retributiva hanno, via via, messo in secondo piano fino ad arrivare a rompere l'anello di congiunzione che, la Legge Fondamentale dei Lavori Pubblici, emanata nel 1865 (Art. 351 legge 20 marzo 1895 n. 2248, all. "F"), aveva tenuti uniti allo scopo di salvaguardare il salario, **per il lavoro prestato**, dei lavoratori (ausiliari dell'appaltatore) all'uopo impegnati.

- Il primo riguarda i 120 giorni di validità. Il comma 5 stabilisce uno spartiacque tra i contratti firmati prima il 21 agosto 2013 –giorno di entrata in vigore della legge 98/2013- e quelli dopo. Nel merito, i contratti firmati prima del 21 agosto godranno di un regime transitorio **valido fino alla conclusione e collaudazione dei lavori.**, Per questi contratti, valgono le disposizioni ante legge 98/2013 e quindi, **il DURC avrà una validità di 90 giorni anche se i lavori inizieranno successivamente al 21 agosto 2013 (l'importante non è l'inizio lavori ma la data della firma del contratto d'appalto).** Per i contratti d'appalto, firmati dopo il 21 agosto 2013 **avranno una validità di 120 gg.;**
- Il secondo aspetto interessante riguarda la scansione temporale di validità del DURC, partendo dal principio che esso è un attestato, **che le Committenti devono acquisire attraverso strumenti informatici, in corso di validità.** Ciò significa che la Committente dovrà acquisire nel periodo di tempo intercorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria a quello dell'aggiudicazione definitiva (dalla data di quest'aggiudicazione decorrono i 60 giorni per la firma del contratto d'appalto). Dalla data di ricevimento del primo DURC e salvo quanto sopra espresso, si determinerà la scansione temporale dei 120 giorni;
- Il terzo attiene alle disposizioni contenute al comma 6. Per le autorizzazioni al subappalto, le **Committenti devono acquisire il DURC dell'impresa subappaltatrice, attraverso strumenti informatici, in corso di validità. Questo punto, ripreso nella Circolare 36/2013,** è estremamente importante in quanto, lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali conferma analoghi comportamenti per l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. Pertanto l'appaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto, deve avere la certezza che il subappaltatore deve essere in regola con gli adempimenti previsti per il rilascio del DURC.
- Il quarto, attiene al comma 7 che così dispone: "Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico." Nel merito, il comma 7 stabilisce che per la verifica amministrativo contabile,

il DURC, è un documento importante il quale, accompagnerà la contabilizzazione dei lavori eseguiti ed è necessario che sia “**in corso di validità**” per il pagamento dei SAL e del SAL finale. Quindi, anche in questo caso, la Circolare 36/2013, **così come la Circolare 2/E del 1° marzo 2013 dell’Agenzia dell’Entrate**, richiama tutti gli attori interessati alla realizzazione di una gara d’appalto per LL.PP. a verificare il rispetto degli adempimenti disposti a favore dei lavoratori impegnati negli appalti pubblici;

- Infine, è molto importante che il Ministero del Lavoro con la Circolare 36/2013 ha ripreso, da un’altra visione, le disposizioni di cui al **comma 6** e chiarisce chi sono i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207,

Per concludere, la precisazione riportata al comma 6 dell’art. 31, riguarda i soggetti che devono acquisire d’ufficio il DURC: “*amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, **altri soggetti aggiudicatori**, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti*”. (i soggetti sono indicati rispettivamente dall’articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice);).

Secondo la definizione operata dal Codice dei contratti pubblici all’art. 3 comma 31, **gli** “altri soggetti aggiudicatori” **ai fini della parte II “sono i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente codice.”**

Pertanto è chiaro che in tale categoria di soggetti rientrano anche gli enti aggiudicatori privati e che quindi anche su di essi incombe l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC. E’ tacito **che devono essere appalti regolati dalle norme dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

A cura di Rosario Strazzullo e Renato Biferali
per l’Area Contrattazione Della CGIL Nazionale

Roma, settembre 2013